



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUBIACO
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 00028 Subiaco (RM) Tel. 0774816300 fax. 077484377
Mail: rmic8dz00r@istruzione.it
C.M. RMIC8DZ00R

Circ. n. 20

Subiaco, 13 -- novembre 2018

**A tutto il personale
agli alunni
alle altre persone presenti nell'Istituto
All'Albo dell'Istituto
Al sito web dell'istituto**

Oggetto: disposizione applicativa del divieto di fumare

Disposizione

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 **si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto e nelle relative pertinenze esterne.**

Avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

Destinatari

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto.

Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Finalità

La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di:

- educare al rispetto delle norme;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, ho provveduto ad individuare formalmente i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare nelle persone di:

Scuola Primaria Subiaco Plesso Piazza Roma:

Docenti: Lozzi Federica, Mancini Maria Teresa	piano terra
Ciocchetti Federica, Iacoella Federica	primo piano

Scuola Primaria Subiaco Plesso Piazzale delle Arti:

Docenti: Proietti Sbaraglia Patrizia, Rocchi M. Vittoria	primo piano
Cignitti Assunta, Sturba Marianna	secondo piano

Scuola Primaria+ Infanzia Subiaco Plesso Oliveto Piano:

Docenti: Ceci Claudia, Pelliccia Rosalba primo piano
Micozzi Alessandra Pannunzi Rita secondo piano

Scuola Primaria Agosta :

Docenti: Cimaglia Maria Pia, Stazi Anna Maria primo piano

Scuola Primaria Affile:

Docenti: Pannunzi Katia, Semproni Giuliana

Scuola Primaria Arcinazzo:

Docenti: Enea Amalia, Orlandi Antonella

Scuola Primaria Altipiani di Arcinazzo:

Docenti: De Romanis Alfredo, Salvatori Daniela

Scuola Primaria Marano Equo:

Docenti: Orlandi Alessia, Passacandili Simona

Scuola Infanzia Subiaco Plesso Piazza Roma:

Docenti: Fondi Paola, Scattone Marianna primo piano
Marcaurelio Loredana, Orlandi Loredana secondo piano

Scuola Infanzia Agosta:

Docenti: Micozzi Alessandra, Starocci Anna Maria

Scuola Infanzia Affile:

Docenti: Alessi Rosa, Frasca Daniela

Scuola Infanzia Marano Equo:

Docenti: Chesti Rosalba, Ciucci Laura

Scuola secondaria 1° grado Subiaco:

Sig.ra Di Pasquali Rita ,Sig.Pelliccia Andrea Piano terra
Prof.ssa Filippetti Nicolina, Sig.ra Salvatori Lucia Primo piano
Prof.ssa Zito Annunziata, prof.ssa Tiberi Rosa Secondo piano

Scuola secondaria 1° grado Affile

Prof.ssa Mecci Giuseppina, Prof.ssa Notarantonio Paola

Scuola secondaria 1° grado Agosta

Prof.ssa Cavaliere Silvia, Prof.ssa Masi Antonella

Sarà compito dei predetti funzionari:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

Modalità di contestazione della violazione

Accertata l'infrazione, i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

- Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo; i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

- Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungere eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
- In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
- In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

Violazioni commesse da minorenni:

Art. 2 della L. 689/81:

"Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può essere chiamata a risponderne, se previsto dal regolamento scolastico.

Sanzioni

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta [art. 8 della Legge n°3 del 16-01-2003]:

- se il pagamento avverrà entro **entro 15 giorni** dall'infrazione sarà applicata la sanzione minima di € 27,50;
- se il pagamento avverrà **entro 60 giorni** la sanzione applicata sarà di € 55,00, pari al doppio della sanzione minima prevista.

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è **vietata la riscossione diretta** della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'accordo Stato - Regioni del 16-02-2004, presso la Tesoreria Provinciale, oppure in Banca o presso gli Uffici Postali utilizzando il Modello F23 dell'Agenzia delle Entrate con **codice tributo 131 T**.

Ricorsi

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
- se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente Disposizione si rimanda alle vigenti norme di legge ed in particolare:

- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25
- Legge 11/11/1975 n. 584
- Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69
- DPCM 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen. 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen. 2005
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16/01/2003 n.3
- della L. 3 del 16/01/2003, art. 51
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo n. 81 del 9-04-2008
- D.L. 104 del 12.09.2013

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosaria SEBASTIANI

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

